

392. Regio decreto legge 20 gennaio 1944 n. 25. Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica e o considerati di razza ebraica.

Questo decreto legge è stato pubblicato in GU 9 febbraio 1944 n. 5 serie speciale, è entrato in vigore il 9 febbraio 1944, ed è stato convertito dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944 n. 306 (pubblicato in GU 16 novembre 1944 serie speciale n. 82).

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia

Visto il regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1390;

Visto il regio decreto legge 7 settembre 1938, n. 1381;

Visto il regio decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728;

Visto il regio decreto legge 15 novembre 1938, n. 1779;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1024;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1054;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1055;

Vista la legge 19 aprile 1942, n. 517;

Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1420;

Visti gli articoli 1, 91, 155, 202, 342, 348, 404 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il regio decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2/b;

Visto il regio decreto legge 10 novembre 1943, n. 5/b;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni di ordine morale e politico create da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del governo, di intesa con il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. Sono abrogati i seguenti regi decreti legge e le seguenti leggi:

(omissis)

legge 19 aprile 1942, n. 517, riguardante la esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo;

(omissis)

2. Sono nulli di pieno diritto i provvedimenti di revoca di cittadinanza emanati in dipendenza dell'art. 3 del regio decreto legge 7 settembre 1938, n. 1381, e 23 del regio decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Coloro ai quali sia stata revocata la concessione della cittadinanza in dipendenza delle disposizioni di cui al comma precedente, la riacquistano di pieno diritto.

3. Le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello stato civile ed in quelli della popolazione sono da considerarsi mai esistenti. Nel rilascio di estratti o di copie di atti dello stato civile o di certificati anagrafici, tali annotazioni non dovranno mai essere riprodotte, salvo che per espressa richiesta della autorità giudiziaria o in seguito a specifica autorizzazione del procuratore del Re su domanda dell'interessato.

8. Il Capo del Governo è autorizzato ad emanare con propri decreti, sentiti i Ministri per la grazia e la giustizia e per le finanze, le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.